



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile - Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - dott. Francesco Saverio Moscato | Presidente rel. |
| - dott.ssa Monica Pacilio | Giudice |
| - dott. Edoardo Sirza | Giudice |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso ex artt. 268-269 CCII, presentato in data 18/07/2025 (n. 27-1/2025 R.G.) da:

SHARON DE ROTA nata a Trieste il 20/11/1992, Codice Fiscale DRTSRN92S60L424U, residente a Muggia (TS), via Mocenigo n. 5, con proc. e dom. l'avv. Maurizio Scarpa del foro di Venezia (indirizzo PEC al quale ricevere notificazioni maurizio.scarpa@venezia.pecavvocati.it), tramite e con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Cemra di Commercio Venezia Giulia Trieste e Gorizia, e per esso, il Gestore nominato, dott. Paolo Altin;



PREMESSO che la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

OSSERVATO che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.CC. (gestore designato dott. Paolo Altin), che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento¹ e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni², e reca altresì l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII; dalla situazione ben dettagliata nella relazione (cui si rimanda per ulteriori dettagli) originano, a cascata, le poste di seguito

¹ Ricondotte all'attività lavorativa precedentemente svolte dalla De Rota, come società al 99% di una società di persone operante nel settore delle pratiche estetiche, società rilevata dalla debitrice nel settembre 2016 assieme al marito (titolare del residuo 1%) e la cui gestione si rivelava caratterizzata da eventi critici ed errori professionali subiti, oltre che dall'impatto negativo connesso alla crisi pandemica e dal progressivo peggioramento delle condizioni psico-fisiche della De Rota, che hanno reso insostenibile la posizione debitoria personale, portando alla cessione dell'azienda ad agosto 2021 e alla cancellazione della società dal registro delle imprese nell'ottobre 2021.

² E' appena il caso di rammentare che l'effettiva diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni integra un requisito funzionale alla successiva delibazione della domanda di esdebitazione, non già per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.



indicate (le più cospicue, di natura previdenziali e tributaria), come diligentemente aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:

Creditore	Causa del debito	Debitore principale	Importo	Note
Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	De Rota	45.645,77	Come da estratto dd. 14.07.2025
Agenzia delle Entrate	Definizione agevolata su atto di adesione n. TI3A10100082/2023 a.i. 2016 c.f. DRTSRN92S60L424U (prot. 29771/2023)	De Rota	13.007,32	Debito originario euro 18.521,51 da atto di adesione. Con rateazione, dovuto totale euro 20.757,30.
Agenzia delle Entrate	Rateazione su atto di adesione n. TI3A20100081/2023 a.i. 2016 c.f. 00224510321 (prot. N. 29768/2023)	Estetica	835,92	Piano di rateazione per debito riferito alla snc cessata.

Creditore	Causa del debito	Debitore principale	Importo	Note
B.C.C. Venezia Giulia	Contratto di mutuo ipotecario con coniuge quale terzo datore di ipoteca	De Rota	5.044,06	Debito residuo alla data del 30.06.2025.
INPS Sede di Trieste	Contributi previdenziali	De Rota	1.108,63	Come da estratto INPS.
			65.641,70	

- che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in 65.641,70 euro, al netto dei costi di procedura, indicati in 3.194,44 euro);
- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- che la vendita dell'azienda³ è intervenuta in un momento di profonda crisi economica dell'attività, gravemente compromessa dagli effetti della pandemia da Covid-19, nonché dal - documentato - progressivo peggioramento delle condizioni psicofisiche della De Rota; ben può dirsi che la cessione abbia costituito l'unica via praticabile per evitare l'accumulo di ulteriori passività e consentire la chiusura formale della società. Quanto alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita, pari a 9.000 euro, l'O.C.C. ha posto in evidenza che, salvo il contributo diretto del coniuge resosi necessario per ha integrare la differenza, il ricavato è stato integralmente destinato all'estinzione di posizioni debitorie correlate all'esercizio, e alla dismissione, dell'attività impresa (vedasi la puntuale riconciliazione esposta a pag. 9 della relazione); la ricorrente non risulta proprietaria di immobili né di alcun bene mobile registrato; è intestataria di un conto corrente presso BCC Venezia Giulia il cui saldo risulta pari a zero; fruisce unicamente del reddito maturato in forza del lavoro che svolge alle dipendenze di un negozio di estetica, con orario part-time al 45%, inquadrata allivello 2, percependo una retribuzione netta, su base annua, di circa 10.000,00 euro (dodici mensilità più la tredicesima), su cui subisce una trattenuta mensile (di 89,33 euro) per effetto di un pignoramento eseguito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificato il 9.6.2025;

CONSTATATO dunque che il patrimonio disponibile alla procedura di liquidazione controllata appare costituito da beni futuri⁴, discutendosi unicamente (di una parte) dei futuri proventi lavorativi del soggetto sovra-indebitato;

³ Si tratta di un atto qualificabile come atto di straordinaria amministrazione, intervenuto nel quinquennio anteriore alla domanda (artt. 39 e 94, comma 2, CCII).

⁴ Una recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche "senza beni" presenti, ma con la semplice attestazione



CONSIDERATO che la ricorrente debitrice, per il sostentamento proprio e, in compartecipazione con il coniuge, dei figli (entrambi minori), ha rappresentato un fabbisogno su base mensile di 600,00 euro, importo che la relazione dell'O.C.C. ha validato come ragionevole e congruo sulla base dei dati medi forniti dall'Istat sui consumi delle famiglie italiane nell'ultima versione disponibile riferito al 2023, "laddove si consideri che una parte rilevante delle spese del nucleo familiare sono sostenute dal coniuge. In effetti, a tale riguardo, sulla base della documentazione acquisita, è possibile confermare che il coniuge, non coinvolto nella presente procedura, dispone di una capacità reddituale tale da farsi carico delle spese relative al nucleo familiare non imputate alla debitrice. Il contributo del coniuge alle spese della famiglia permette anche di superare l'obiezione legata al fatto che la debitrice conseguirebbe, accedendo alla procedura, un reddito netto inferiore all'importo indicato dall'ISTAT quale soglia di povertà assoluta per l'anno 2024, di euro 956,54. In conclusione, quanto alla necessità di comprovare la sostenibilità e l'attendibilità delle spese indicate dalla ricorrente, è verosimile ritenere che l'equilibrio economico complessivo del nucleo familiare venga garantito dal contributo reddituale del coniuge che consente di imputare la ricorrente solo una parte delle spese della famiglia";

di crediti futuri, nella specie redditi futuri. Né - come chiarito da un contributo specialistico di un operatore del settore - all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, risulta di ostacolo la versione dell'art. 268, comma 3, CCII, introdotta a seguito del "Correttivo-ter", perché laddove essa stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è "possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie", non esclude tout court l'eventualità di una procedura "senza beni" o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo - ovvero sia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili.



RITENUTO, peraltro, di non dover anticipare nella presente sede la fissazione della misura occorrente al mantenimento del ricorrente (e della sua famiglia), vale a dire l'indicazione del limite entro il quale il reddito da lavoro resta escluso dalla liquidazione; invero, l'art. 268, co. 4, lett. b), CCII rimette testualmente, e quindi riserva, tale compito al giudice delegato, che lo eserciterà avendo sentito l'O.C.C., o il diverso professionista nominato come liquidatore, e con tutta evidenza, almeno quante volte, come nella fattispecie, la procedura concorsuale di liquidazione abbia ad oggetto essenzialmente/solamente dei redditi futuri, nel contesto - saliente - del programma di liquidazione, da approvare a cura dello stesso delegato;

RILEVATO che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

RITENUTO, infine, opportuno che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il professionista che ha già svolto le funzioni di O.C.C. sia confermato e, per l'effetto, nominato quale liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di SHARON DE ROTA (c.f. DRTSRN92S60L424U);
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
- 3) nomina come liquidatore il dott. Paolo Altin;



4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni *novanta*, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza;

7) dispone che il liquidatore:

a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;

b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;

f) entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno (a partire dal 31/07/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con



allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 17 novembre 2025

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato

